



Roma prot. n.45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005

Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza
degli Alimenti
(ex Uff. XI bis DGSVA)

N.
Risposta al Foglio del
N...

e p.c.

**AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI**

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
VIA XX SETTEMBRE, 20
00186 ROMA
FAX: 064742314**

**ASSALZOO
VIA LOVANOIO 6
00198 ROMA
FAX:068541641**

**A.I.S.A. FEDERCHIMICA
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 11
20149 MILANO
FAX.0234565284**

**AIA
VIA G. TOMASSETTI 9
00161 ROMA
FAX:0644249286**

**CONFAGRICOLTURA ROMA UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI
LUNGOTEVERE MELLINI, 44 - SCALA MELLINI - 1°
PIANO - 00193 ROMA
FAX:0632296016**

**COLDIRETTI
VIA XXIV MAGGIO, 43
00187 ROMA
FAX:066786088**

**ANACER
VIA PO, N.102
00198 ROMA
FAX:068840877**

S.I.A.N.A.
VIA TRECCHI 26100 CREMONA
FAX:0372457091

ITALMOPA
VIA DEI CROCIFERI,44
00187 ROMA
FAX:06676783054

A.I.V.A.A.A.
VIA MONTEPELATO NORD, 1
43023 MONTICELLI TERME
FAX:0521657202

U.N.A.
VIA VIBIO MARIANO 58
00189 ROMA
FAX:0633252427

VETINDUSTRIA
P.LE R. ARDIGÒ
ROMA
FAX:0654230623

FEDERALIMENTARE
VIALE PASTEUR,10
00144 ROMA EUR
FAX:065903342

A.I.R.E.S.
VIA TURAZZA 7/A
31100 TREVISO
FAX:0422570728

APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI MANGIMI - LINEE GUIDA-

L'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale comporta una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi. In relazione a questo l'art.33 prevede l'abrogazione della direttiva 95/69/CE, recepita col D.Lvo 123/99 e della direttiva 98/51/CE una delle tre direttive recepite col D.P.R.433/2001.

Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l'attuazione di procedure basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l'applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l'utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del presente regolamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 183/2005

L'articolo 2 , comma 1 così recita:

*“Il presente regolamento **si applica**:*

- a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;*
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;*
- c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi”.*

Si fa presente che per produzione primaria di mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici. L'estrazione dei minerali non può essere assimilata alla produzione primaria di mangimi.

Si precisa inoltre che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell'allegato I. Nel momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell'allegato II.

L'attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilati, rientra nel disposto dell'art.5, comma 1 e quindi è da considerare facente parte delle attività connesse alla produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e quindi è necessario che tali operatori rispettino i requisiti di cui all'allegato II.

L'articolo 2, comma 2, così recita:

*“Il presente regolamento **non si applica**:*

- a) alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;*

b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;

d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;

e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia”.

E' opportuno considerare che per fornitura di piccole quantità di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province confinanti.

Pertanto è inteso che tali attività sono escluse dall'obbligo della registrazione e/o del riconoscimento.

REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO

Il regolamento prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati o riconosciuti

Tra gli operatori del settore rientrano anche gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali sia che essi li producano o meno. Se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell'allegato III; se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali, e svolgono pertanto un'attività di deposito e stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell'allegato I.

Tra gli operatori rientrano anche coloro che effettuano operazioni nel settore dei trasporti dei mangimi.

I trasportatori di mangimi, additivi e premiscele per "conto terzi" devono effettuare la notifica ai fini della registrazione e rispettare i requisiti di cui all'allegato II; per le altre attività di trasporto (art.5, comma 1) è prevista la notifica ai fini della registrazione ed il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato I.

A) La REGISTRAZIONE è prevista dall'art.9:

- per gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi. Tali operatori sono quelli che effettuano operazioni a livello di produzione primaria, come stabilito dall'art.5, comma 1, e devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato I;
- per coloro che effettuano operazioni diverse dall'art.5, comma 1, ma utilizzano additivi diversi da quelli elencati nell'allegato IV del regolamento 183/2005 (art.5, comma 2). Quest'ultimi devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato II ed effettuare una notifica ai fini della registrazione utilizzando il **modello 3** allegato, unitamente al **modello 4**.
- Per gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali:
 - se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell'allegato III;
 - se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali, e svolgono pertanto un'attività di deposito e stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell'allegato I.

B) IL RICONOSCIMENTO è previsto dall'art.10 per coloro che:

- fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;
- fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;
- fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

Si precisa che l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10, lettera a) -fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005 deve essere inviata **al Ministero della Salute**, così come previsto dalle previgenti normative, utilizzando il **modello 2** allegato; l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art 10, lettera a) - commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005 di additivi di mangimi o prodotti a cui si applica la direttiva 82/471/CE di cui al capo 1, dell'allegato IV del regolamento (CE) 183/2005, deve essere inviata **alle Regioni o Province autonome** così come quella ai sensi dell'art.10, lettera b) e c), utilizzando il **modello 2 bis** allegato.

Per gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della Direttiva 95/69/CE il numero di riconoscimento, di cui sono in possesso, rimane valido e tali operatori devono semplicemente effettuare una notifica (**modello 1/ modello 1 bis**) all'autorità competente in cui dichiarano di voler continuare l'attività già in essere dopo il 1 gennaio 2006 e di possedere i requisiti di cui all'allegato II previsti dal Regolamento 183/2005.

Gli stabilimenti che chiedono di essere riconosciuti, ex novo, ai sensi del regolamento (CE) 183/2005, devono compilare il **modello2/modello 2 bis** allegato. Per tali stabilimenti è prevista l'assegnazione di un numero di identificazione nella forma stabilita nell'allegato IV, capo II, dopo che l'autorità competente abbia effettuato una ispezione in loco che abbia dimostrato che essi soddisfino i requisiti fissati nell'allegato II.

Le imprese del settore dei mangimi, che effettuano esclusivamente l'attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciuti ai sensi del presente regolamento, non sono soggette ad ispezione in loco da parte dell'Autorità competente. Tali imprese unitamente all'istanza di riconoscimento devono allegare un'autocertificazione con cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento (**modello 5**).